

VERBALE DI ACCORDO SINDACALE
ex art. 19 D.L.18/2020

Oggi 15 aprile 2020, alle ore 17.00 si sono incontrati in via telematica con le modalità previste dalla normativa vigente, le seguenti parti:

- Toil S.p.A. con sede legale in Napoli (NA) alla Via Palepoli n. 21, codice fiscale e P. Iva 05640321211, rappresentata dal Sig. Toti Luigi Vincenzo (di seguito "il datore di lavoro");
- FILCAMS-CGIL Nazionale rappresentata dal sig. Sandro Pagaria;
- FISASCAT-CISL Nazionale rappresentata dal sig. Dario Campeotto;
- UILTUCS Nazionale rappresentata dal sig. Marco Marroni;



premesse che

- a) a far data dal 23 febbraio u.s. a seguito del repentino diffondersi sul territorio nazionale dell'infezione legata al virus denominato Covid-19, il Ministero della Salute e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha emanato una serie di ordinanze contingibili e urgenti con le quali veniva disposta, oltre ad altre misure, la chiusura di molte attività accentrate nelle regioni della Lombardia, del Veneto e dell'Emilia Romagna;
- b) in data 11 marzo u.s. la disposizione di sospensione delle attività è stata reiterata per effetto del D.L. 14/2020 ed estesa a tutto il territorio nazionale sino al 25.3.2020;
- c) in data 17 marzo u.s. è stato emanato il "DECRETO LEGGE 17 marzo 2020 n.18 – Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"; le misure hanno validità dal 23 febbraio per un numero di 9 settimane entro la data del 31.8.2020;
- d) in conseguenza delle disposizioni adottate dal Governo su tutto il territorio nazionale la gestione dell'attività aziendale gestita dalla Toil S.p.A. ha subito un forte calo dei servizi con la conseguenza che allo stato la forza lavoro presente in azienda risulta in esubero e, pertanto, si rende necessaria e inevitabile la riduzione della prestazione lavorativa dei dipendenti con decorrenza dal 6 aprile 2020 e momentaneamente per 9 settimane previste dal D.L. 18/2020;
- e) il datore di lavoro ha quindi richiesto alle OO.SS. nazionali l'esame congiunto della situazione venutasi a creare, con particolare attenzione in merito alle ripercussioni sul salario dei lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro;
- f) la società Toil S.p.A. applica il CCNL TDS Confcommercio in vigore a tutti i dipendenti dislocati presso le sedi operative nel territorio della Regione Campania e Regione Veneto;
- g) in ragione di quanto esposto ai precedenti punti, la società Toil S.p.A. ritiene sussistenti i presupposti per l'applicazione delle misure di integrazione salariale di cui all'art. 30 del D.lgs. 148/2015, rientrando nel campo di applicazione della normativa in materia di Fondo Integrazione Salariale (di seguito per brevità anche FIS).



Tutto ciò premesso le parti concordano quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.
2. Le parti, in considerazione della situazione descritta in premessa, ravvisano la necessità di ricorrere agli strumenti di cui all'art. 29 e seguenti D.Lgs. 148/2015 così come oggi previsti e disciplinati ai sensi dell'art. 19 D.L. 18/2020, e in particolare intendono avvalersi dell'erogazione dell'assegno ordinario previsto per le aziende che aderiscono al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) con causale "COVID-19 nazionale".
3. La società Toil S.p.A. in applicazione di quanto definito al capo precedente, procederà alla richiesta del predetto trattamento di integrazione salariale provvedendo alla presentazione nei tempi previsti della relativa istanza all'INPS al fine dell'ottenimento dei relativi benefici economici in favore dei propri dipendenti.




4. Le parti concordano sull'applicazione della riduzione dell'orario di lavoro nella misura dell'80% per un periodo di n. 9 settimane con decorrenza dal 6 aprile 2020 e la retribuzione, per le ore non lavorate, sarà integrata mediante accesso all'assegno ordinario FIS (Fondo Integrazione Salariale).
5. L'istanza di cui sopra interesserà la totalità della forza lavoro e, quindi, complessivamente n. 21 lavoratori, dislocati presso le seguenti sedi:
 - Sede Regione Campania con n. 9 lavoratori (di cui n. 1 operaio e n. 8 impiegati) addetti al settore di commercio al dettaglio di carburante
6. - Sede Regione Veneto con n. 12 lavoratori (di cui n. 7 operai e n. 5 impiegati) addetti al settore di commercio al dettaglio di carburante e di Bar presso i Distributori di carburante.
7. In merito a quanto sopra, il Datore di Lavoro si impegna sin da ora, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente lo rendessero possibile e/o ad altre esigenze che si dovessero realizzare, a verificare tutte le possibilità per inserire nelle unità produttive interessate a tale eventualità i lavoratori attualmente in sospensione o riduzione, interessati alla presente domanda di Fondo Integrazione Salariale, con un preavviso di almeno 48 ore.
8. Le Parti convengono che, al fine di garantire comunque una continuità di reddito alle lavoratrici e lavoratori, e in coerenza con quanto previsto dalla Circolare INPS n. 170 del 15/11/2017 e ai sensi dell'art. 7 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. 148/2015, l'erogazione dell'assegno ordinario ai lavoratori aventi diritto sarà anticipata dall'impresa, nella misura mensilmente spettante alla fine di ciascun periodo di paga e successivamente recuperata attraverso il sistema del conguaglio mediante flusso UNIEMENS.
9. Al fine di assicurare comunque una continuità di reddito ai dipendenti sufficiente, la società anticiperà, ai lavoratori che ne facciano richiesta, il TFR, per la quota nella disponibilità dell'azienda o accantonata al fondo di Tesoreria; per i lavoratori senza disponibilità di TFR, la Società erogherà, a richiesta, anticipazioni della tredicesima e/o quattordicesima per i ratei già maturati.
10. Si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente Verbale di Accordo, sono fatte salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19, che dovessero prevedere condizioni di miglior favore sul trattamento del personale.
11. Le Parti precisano che il periodo di Fondo di Integrazione Salariale (FIS) con causale "COVID-19 nazionale" verrà computato ai fini della maturazione delle mensilità supplementari.
12. Le parti si incontreranno per una verifica in merito al presente accordo e per definire le opportune azioni da attuare qualora il presente strumento non si riveli adeguato rispetto all'emergenza.
13. Le parti dichiarano di essere soddisfatte dell'accordo che si conclude con esito positivo.

L'incontro è stato concluso alle ore 17.30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Toil S.p.A.



FILCAMS CGIL Nazionale _____

FISASCAT-CISL Nazionale _____

UILTUCS Nazionale _____

